



Città di Campodarsego

Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 20

SESSIONE Pubblica - SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

O G G E T T O

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. APPROVAZIONE REGOLAMENTO E RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 26 DELL'08/02/2023.

L'anno **duemilaventitré** il giorno **due** del mese di **maggio** alle ore **19:32** nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale in presenza. All'adunanza odierna, risultano, all'appello nominale iniziale, i signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	GALLO VALTER	Si	
Consigliere	PISTORE MARIO	Si	
Consigliere	BEDIN FIORELLA	Si	
Consigliere	MARZARO FABIO	Si	
Consigliere	MASON PAOLO	Si	
Consigliere	RIZZIOLI LARA	Si	
Presidente del Consiglio	AGOSTINI MARCO	Si	
Consigliere	COSTA ROBERTO	Si	
Consigliere	BARISON DENIS	Si	
Consigliere	PAVIN DANIELE		Si
Consigliere	RUBIN VALERIA		Si
Consigliere	RAVAZZOLO SABRINA	Si	
Consigliere	FASOLO PAOLO	Si	
Consigliere	MARCATO VALTER		Si
Consigliere	BELLOSGUARDO ROSA	Si	
Consigliere	BONALDO VALERIO	Si	
Consigliere	PEDRINA DANIELE	Si	

Numero Totale Presenti: **14**

Numero Totale Assenti: **3**

Partecipa alla seduta la dott.ssa **Cavallari Maria Cristina** in qualità di Segretario Comunale.

Il sig. **Agostini Marco** nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i sigg.ri: **BARISON DENIS - RAVAZZOLO SABRINA - PEDRINA DANIELE**

Viene sottoposta all'attenzione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 avente ad oggetto *“Istituzione di una addizionale comunale all'Irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27.12.1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16.06.1998, n. 191”* è stata istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) , prevedendone l'attuazione nel seguente modo:

i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare nel sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione;

l'Addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

l'Addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;

relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 917/86, la riscossione dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuata, mediante trattenuta, dai sostituti d'imposta in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo, mentre il saldo viene trattenuto in un numero massimo di 11 rate mensili a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di congruaggio sono effettuate, generalmente dal mese di gennaio;

RICORDATO che il comma 1 dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sopra richiamato rubricato "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni", testualmente recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTI:

l'art. 1 commi 142, 143, 144 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”* in materia di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

l'art. 1 comma 169 della legge 296 del 27/12/2006 (legge Finanziaria 2007), il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

l'art. 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

RILEVATO CHE la seconda parte dell'art. 1, comma 11, del citato D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante «*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*», prevedere che “*Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.*”;

RILEVATO che il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, e successivamente modificato dal D.L. n. 34/2019, a sua volta convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019, prevede al comma 15 dell'art. 13 che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

DATO ATTO che l'art. 14 comma 8 del D.Lgs 23/2011 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D. Lgs 360/1998 a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 26 dell'08/02/2023 avente ad oggetto “Addizionale comunale Irpef – Anno d'imposta 2023” con la quale si è provveduto ad incrementare per l'anno d'imposta 2023 di 0,2 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale irpef portandola dallo 0,40% allo 0,60%;

RAVVISATO che la suddetta deliberazione, come evidenziato dal Ministero dell'economia e delle finanze, con nota prot. 6847 dell'11/04/2023, deve essere sottoposta a convalida, o rectius a ratifica, da parte del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2, della Legge 241 del 1990;

EVIDENZIATO che la ratifica di un atto amministrativo è “*una particolare ipotesi di convalida dell'atto annullabile, viziato dal vizio di incompetenza, diversamente dalla rinnovazione, presuppone la sussistenza di un provvedimento, interessato da incompetenza c.d. relativa, ma pur sempre valido ed efficace; la ratifica, come ogni forma di convalida, ha efficacia retroattiva, limitandosi a sanare il vizio di incompetenza (relativo) che inficia il provvedimento*” (Consiglio di Stato, sez. IV, 27.04.2007, n. 2894);

EVIDENZIATO ALTRESI' che il T.A.R. Veneto, nella sentenza n. 593/2013 chiarisce che: “*la ratifica di un atto amministrativo non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico (cfr. Consiglio Stato Sez. V, 30 agosto 2005, n. 4419) in quanto l'interesse pubblico che lo sorregge è la perdurante persistenza di quello perseguito dall'atto da convalidare (cfr. Tar Lombardia, Brescia, 7 settembre 2001, n. 771; Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 settembre 1983, n. 683)*”;

RITENUTO alla luce della normativa sopra richiamata di dotarsi di apposito Regolamento al fine di disciplinare l'ordinamento del tributo relativo all'addizionale comunale all'Irpef;

RICHIAMATA la Legge 29/12/2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e

bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 pubblicata nella G.U. Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43” prevede, all’art. 1, comma 775, che, “in via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito **al 30 aprile 2023**”;

RICHIAMATA ALTRESI’ la nota trasmessa dalla Prefettura di Padova, prot. n. 7455 del 22/04/2023, con la quale per opportuna conoscenza la stessa Prefettura comunica che, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 18 aprile scorso e previa intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’Interno, con proprio decreto in data 19 aprile 2023 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha disposto il differimento del termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali **al 31 maggio 2023** ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 48 in ordine alle materie di competenza della Giunta Comunale, l’art. 49 relativamente ai pareri dei responsabili dei servizi e l’art. 163 in materia di esercizio provvisorio;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 23/12/2015 e successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 28 del 28/07/2016 e n. 24 del 31/07/2018;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore Unico in data 24/04/2023 ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto n. 7) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, **allegato sub B**);

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dall’art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’Irpef di cui **all’allegato sub A**).
2. Di ratificare, per le ragioni esposte in premessa, la deliberazione di Giunta comunale n. n. 26 dell’08/02/2023 avente ad oggetto “Addizionale comunale Irpef – Anno d’imposta 2023”.
3. Di incaricare il Funzionario Responsabile del Settore servizi Finanziari – Personale alla trasmissione telematica della presente deliberazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, mediante l’inserimento della stessa nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.
4. Di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il parere sul presente atto, né in capo ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al relativo procedimento ai sensi del combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. n° 62/2013, nonché dell’art. 7 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ente.
5. Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Provvedimenti/Provvedimenti organi di indirizzo politico” - del sito web dell’Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’Albo pretorio on line.

6. Di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

La trattazione del punto in esame avviene alla presenza di n. 14 (quattordici) Consiglieri; sono assenti giustificati i Consiglieri Daniele Pavin e Valeria Rubin, giustificati dal Sindaco ed il Consigliere Valter Marcato giustificato dal Consigliere Fasolo.

Il Presidente passa all'esame del punto iscritto al n. 7 (sette) all'ordine del giorno, avente ad oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. APPROVAZIONE REGOLAMENTO E RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 26 DELL'08/02/2023.

Il Presidente concede la parola al Vice Sindaco Pistore che relaziona sull'argomento.

I contenuti della discussione sono riportati nella trascrizione trasposta nel presente atto, per farne parte integrale e sostanziale, di seguito riprodotta:

Passiamo al punto 7 all'ordine del giorno, avente ad oggetto l'“ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. APPROVAZIONE REGOLAMENTO E RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 26 DELL'08/02/2023”.

Relaziona per il Consiglio l'Assessore Pistore.

Assessore Mario Pistore

Ecco qui il testo, forse avevo capito male, qui non si tratta di rettifica ma ratifica. Viene sottoposta all'attenzione del Consiglio comunale la proposta di delibera che è volta ad approvare il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, regolamento come da allegato, ratificando così la delibera di Giunta comunale numero 26 dell'8 febbraio 2023 che aveva ad oggetto l'addizionale comunale IRPEF per l'anno di imposta 2023 di cui si è avuto modo di discutere nel precedente ed ultimo Consiglio. Questo è quanto.

Presidente Marco Agostini

Dichiaro aperta la discussione. Consigliere. Quanti devono fare interventi? Bonaldo. Quanti?

Consigliere Valerio Bonaldo

Uno.

Presidente Marco Agostini

Uno solo. Prego Consigliere Bonaldo.

Consigliere Valerio Bonaldo

Una affermazione da parte nostra: diciamo che, in questo difficile periodo congiunturale ed economico che tutte le famiglie stanno attraversando, riteniamo inopportuno tale aumento, anche in considerazione dell'avanzo positivo che questa amministrazione ha. Poi chiedevo se era possibile, o era prevista, una aliquota progressiva sul reddito.

Presidente Marco Agostini

Grazie Consigliere Bonaldo, prego. C'è qualche Assessore che deve rispondere? Sindaco.

Sindaco Valter Gallo

Io penso che è stato ampiamente discusso in occasione del bilancio di previsione, infatti è una mera ratifica a seguito di una richiesta puntuale, che ci è stata fatta. No, abbiamo fatto una scelta, l'abbiamo naturalmente giustificata ancora l'altra volta, non è previsto... l'aliquota è unica e quindi quello che ci siamo detti l'altra volta vale anche questa sera. Siamo qui per una mera ratifica in consiglio comunale dovuta non all'amministrazione.

Presidente Marco Agostini

Grazie. Se non ci sono altri interventi mettiamo ai voti la proposta di delibera di cui al punto 7 all'ordine del giorno. Quanti sono favorevoli? Dieci favorevoli. Quanti contrari? quattro contrari: i consiglieri Fasolo, Bonaldo, Bellosguardo e Pedrina. Quanti gli astenuti? zero astenuti. La delibera è approvata.

Non essendoci ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, il Presidente dà per letta la proposta di deliberazione e la pone ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Udita la relazione e la discussione;

DELIBERA

Di approvare, come approva, la suesposta proposta di deliberazione che riporta la seguente votazione:

voti favorevoli: 10

contrari: 4 (Fasolo, Bellosguardo, Pedrina, Bonaldo)

astenuti: 0

legalmente espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti, accertati dagli scrutatori e dal Presidente.

Al termine, non avendo chiesto la parola nessun altro Consigliere, il Presidente dichiara chiuso il punto in esame.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Marco Agostini	Il Segretario Comunale Cavallari Maria Cristina
---	--

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.